



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

**Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A),
dell'Università degli Studi di Catania (CT)**

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

L'Università degli Studi di Catania (CT) tramite il Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente (Di3A), (di seguito Di3A - UNICT), con C.F./Partita
IVA 02772010878, avente sede in Piazza Università, 2 Catania-
rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Priolo, domiciliato per la carica
presso la sede dell'Università


e


il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di
seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA
08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal
Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di legale Rappresentante dello
stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che


Il Di3A - UNICT propone percorsi didattici altamente specializzati e
professionalizzanti in settori che oggi sono oggetto di notevole attenzione da
parte dei programmi di investimento locali, nazionali ed europei e che

	possono, quindi, avere un'ampia ricaduta occupazionale, la cui offerta	
	formativa è articolata in tre corsi di laurea triennali: Scienze e Tecnologie	
	Agrarie, Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio e Scienze e	
	Tecnologie Alimentari, e nei tre corrispondenti cicli magistrali più un quarto in	
	Biotecnologie vegetali; le aree didattiche di cui sopra, trovano concreto	
	riscontro in un'offerta formativa, di ricerca industriale e di sviluppo	
	sperimentale rinnovata, strettamente legata all'ambiente, al territorio ed al	
	mondo produttivo forestale, agroalimentare e rurale contraddistinte da una	
	caratteristica comune ovvero la grande attenzione dedicata agli aspetti	
	biologici e naturalistici, economici ed ingegneristici, nonché all'acquisizione	
	delle conoscenze di base anche nel campo delle applicazioni informatiche e	
	delle lingue straniere.	
	II CREA:	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche	
	agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo	
	in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della	
	citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel	
	settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché	
	piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e	
	finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità	
		

	delle produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad	
	organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della	
	Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli	
	enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente,	
	nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	
	turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare,	
	forestale e della pesca;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	
	turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la	
	valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,	
	alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo	
	sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate	
	alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle	
	specificità dei prodotti nazionali;	
	- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle	
	varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che	
	regolano il settore;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di	
		

	integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al	
	fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e	
	internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della	
	nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-	
	industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
	comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni,	
	l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della	
	tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività	
	formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso	
	adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle	
	finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di	
	collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre	
	persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei	
	limiti dell'ordinamento vigente;	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le	
		

	Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per	
	disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune	
	e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni	
	previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;	
	- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in	
	collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di	
	procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività	
	di ricerca relativa allo studio dell'interazione pianta-patogeno, allo sviluppo	
	di protocolli diagnostici molecolari per l'individuazione, l'identificazione la	
	caratterizzazione degli agenti patogeni dell'olivo, di metodi innovativi per la	
	gestione sostenibile ed integrata delle malattie fungine e batteriche e per la	
	selezione di varietà di olivo resistenti ai principali agenti patogeni dell'olivo	
	quali, rogna, occhio di pavone, lebbra, verticilliosi e dell'emergenza	
	fitosanitaria Xylella fastidiosa.	
	- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha	
	affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti , quali	
	attività di ricerca nel campo della difesa dell'olivo da malattie batteriche e	
	fungine, studi dell'interazione ospite-patogeno, diagnosi molecolare delle	
	stesse, collaborazione per le attività di ricerca durante le tesi di laurea e i	
	Dottorati di Ricerca, attivazione di strumenti formativi per lo svolgimento	
	delle attività quali borsisti e assegnisti, attribuendo competenze in parte	
	diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di	
	massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del	
	presente Accordo;	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
		

	<p>numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie</p>	
	<p>risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema</p>	
	<p>informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi</p>	
	<p>sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a</p>	
	<p>soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a</p>	
	<p>ciascuna delle parti.</p>	
	<p>Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:</p>	
	<p>Art. 1 - Valore delle premesse</p>	
	<p>Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo</p>	
	<p>Accordo.</p>	
	<p>Art. 2 - Finalità</p>	
	<p>Il CREA e Di3A - UNICT con il presente Accordo intendono collaborare al</p>	
	<p>fine di realizzare gli obiettivi comuni per lo studio dell'eziologia di malattie</p>	
	<p>emergenti e riemergenti dell'olivo, la caratterizzazione morfologica e</p>	
	<p>molecolare degli agenti patogeni batterici e fungini, la gestione sostenibile ed</p>	
	<p>integrata delle malattie dell'olivo causate da batteri e da funghi e oomiceti al</p>	
	<p>fine di individuare insieme nuove linee di ricerca su cui programmare attività</p>	
	<p>future.</p>	
	<p>Art. 3 - Responsabilità</p>	
	<p>Le responsabili dell'attività per Di3A, UNICT saranno le Proff. Santa Olga</p>	
	<p>Cacciola e Antonella Pane; la responsabile dell'attività per il CREA sarà la</p>	
	<p>Dott.ssa Elena Santilli.</p>	
	<p>Art. 4 - Attività ed impegni reciproci</p>	
	<p>Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente</p>	
		

realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA e Di3A, UNICT si

impegnano vicendevolmente a:

Il CREA si impegna a:

- mettere a disposizione il personale altamente qualificato per svolgere attività di monitoraggio e per l'individuazione delle problematiche fitosanitarie e la valorizzazione della biodiversità per l'individuazione di varietà resistenti a diversi agenti patogeni;
- mettere a disposizione le conoscenze pratiche e applicative sulle metodiche di isolamento, identificazione e caratterizzazione molecolare dei principali patogeni dell'olivo in particolar modo su *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*, *Pseudomonas savastanoi* pv. *oleander*, *Pseudomonas savastanoi* pv. *fraxini* e sul *Verticillium dahliae*;
- mettere a disposizione le conoscenze pratiche e applicative per il monitoraggio, l'individuazione e l'identificazione di *Xylella fastidiosa* attraverso saggi molecolari;
- mettere a disposizione le competenze acquisite nel corso degli anni per l'isolamento e la caratterizzazione dei complessi micorrizici presenti negli areali olivicoli e l'individuazione di strategie di gestione del sistema olivicolo per produzioni biologiche di elevata qualità;
- mettere a disposizione tutte le strumentazioni, i laboratori e la serra per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo

Il Di3A - UNICT si impegna a:



	- mettere a disposizione il personale altamente qualificato per svolgere consulenza ed attività di ricerca sulla certificazione fitosanitaria delle varietà d'olivo.	
	- mettere a disposizione le conoscenze pratiche e applicative sulle metodiche di isolamento e identificazione morfologica e molecolare dei principali patogeni dell'olivo.	
	- mettere a disposizione i risultati delle ricerche sui marciumi radicali dell'olivo, causati da <i>Phytophthora</i> spp. sui quali le proff. S.O. Cacciola e A. Pane hanno acquisito competenze decennali attestate da numerose pubblicazioni;	
	- mettere a disposizione tutte le strumentazioni e i laboratori per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo.	
	Art. 5 - Modalità operative e relazioni	
	Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti	
	Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un <i>abstract</i> delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale	
		

precedentemente determinato.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 – Tutela del background


Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata 4 anni.



	Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto	
	ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle	
	Parti.	
	L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da	
	comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla	
	stipula di un nuovo accordo.	
	In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.	
	Art. 10 - Trattamento dati personali	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o	
	comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo	
	lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti	
	e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a	
	conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.	
	Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della	
	sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al	
	trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.	
	Art. 11 - Responsabilità	
	Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura	
	dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose	
	dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,	
	altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del	
	presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni	
		

presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere

